

OBBLIGO SCOLASTICO

Il rispetto dell'**obbligo scolastico** è necessario per essere ammesso all'esame di idoneità per l'autotrasporto.

Per la legge italiana l'obbligo scolastico è rispettato con la frequenza di almeno **otto anni** di scuola frequentati entro l'anno scolastico 2006- 2007 (per chi è nato entro il 1993), o di almeno **dieci anni** di scuola (per chi è nato dal 1994 in poi).

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

Obbligo scolastico assolto all'estero:

Chi ha assolto l'obbligo scolastico all'estero frequentando gli otto anni, o dieci anni, di scuola all'estero deve presentare una **dichiarazione consolare** rilasciata dal **Consolato (in Italia) del Paese dove si è frequentata la scuola**.

Titolo di studio corrispondente a quello rilasciato dalla scuola media superiore italiana

Il possesso di un **titolo di studio equivalente** a quello rilasciato da una **scuola media superiore italiana** permette di essere **ammesso all'esame senza aver frequentato un corso di formazione**.

Per la validità in Italia del titolo di studio ottenuto all'estero è necessario presentare:

1) la **dichiarazione di valore** rilasciata dal **Consolato italiano nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio**;

2) a scelta:

2.a) **certificazione consolare del Paese dove il titolo è stato conseguito** (le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia sono legalizzate a cura delle prefetture);

oppure tutti e due questi altri documenti

2.b1) **il titolo di studio** rilasciato dalla scuola straniera. L'autenticità del documento deve essere **convalidata** in uno dei due modi previsti: "**legalizzazione**", da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, della firma di chi ha rilasciato il titolo di studio **OPPURE** presentando il titolo di studio con sopra il timbro della **apostille**, cioè un'annotazione rilasciata da una delle **autorità elencate nel sito della Conferenza dell'Aja del 5 ottobre 1961**.

2.b2) la **traduzione in lingua italiana del titolo di studio**. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale oppure da un traduttore giurato che "assevera" la conformità del testo italiano a quello straniero. La cosiddetta "asseverazione" della traduzione (in parole più semplici: la dichiarazione con cui si giura che la traduzione rispecchia fedelmente il contenuto del documento originale) può essere sottoscritta da qualsiasi persona ad eccezione di quelle nominate nel documento.

Quindi, in alternativa: 1) + 2.a) oppure 1) + 2.b1) + 2.b.2)

Normativa di riferimento:

- *Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961*
- *art. 33-L del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (legalizzazione firme)*
- *D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (obbligo di istruzione)*
- *art. 8, par. 3, del D.D. 25 novembre 2011, prot. 291 (requisiti di accesso)*